



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE
REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Frequently Asked Questions (FAQ)
relative alle ordinanze n. **11/2023**, **14/2023** e **20/2024**

ORDINANZA 14

CITTADINI E FAMIGLIE

- **Il cittadino che ha sistemato la sua abitazione danneggiata in economia, avendo pertanto solo le fatture dei materiali, può avere un contributo per la sua manodopera?**
No, non sono previsti contributi per la propria manodopera.
- **Il cittadino che ha già sistemato la sua abitazione danneggiata, ma non ha alcun documento che può attestare il danno causato dall'alluvione può presentare un'autodichiarazione?**
No, non si concedono contributi per le autodichiarazioni. Il perito ha il compito di asseverare il danno causato dall'alluvione.
- **Un immobile adibito ad uso abitativo (che ha subito dei danni a seguito dell'evento alluvionale) situato all'interno di un'impresa a quale ordinanza farà riferimento?**
Se l'immobile è nella proprietà dell'azienda e, per esempio, è utilizzato dal custode, allora l'ordinanza di riferimento sarà quella delle attività produttive (11/2023).
Se l'immobile è di proprietà del titolare dell'azienda l'ordinanza di riferimento sarà quella delle famiglie (14/2023).
- **Un condominio con x appartamenti che ha subito danni alle parti comuni e alle singole abitazioni, come procede per l'inoltro delle domande per il riconoscimento dei contributi?**
Questo caso apre quattro scenari:
 - per le parti in comune (ascensore, cortile, scale ecc.), la domanda dovrà essere presentata dall'amministratore di condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale, sottoscritto da parte di tutti i proprietari del condominio, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori;
 - per i danni alle parti comuni in palazzine per le quali non è obbligatoria la nomina dell'amministratore, la domanda di contributo è presentata da uno dei proprietari, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al proprietario che ha ricevuto la procura speciale, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori;
 - per i singoli appartamenti, ogni proprietario dovrà effettuare la propria domanda;
 - in caso di edifici misti, ovvero unità immobiliari adibite ad uso residenziale e attività produttiva,

per gli immobili ad uso residenziale e le parti in comune fare riferimento all'ordinanza n. 14/2023; per le unità immobiliari a destinazione produttiva, fare riferimento all'ordinanza n. 11/2023.

- **Per i danni nelle parti comuni di un condominio chi può presentare la domanda di contributo?**

La domanda di contributo è presentata dall'amministratore di condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale *costituita ai sensi delle maggioranze previste dal Codice civile, in relazione alla natura dei lavori*.

- **Il cittadino che ha un terreno privato con all'interno degli alberi da frutta e a causa dell'alluvione ha subito dei danni può presentare domanda?**

Questo caso apre due scenari:

- se il danno è circoscritto alla perdita degli alberi, ad esempio a causa dell'allagamento, allora può presentare domanda per la rimozione dei fanghi e degli eventuali detriti depositati sul terreno, ma non può essere riconosciuto il danno agli alberi distrutti;
- se il danno è riferito a frane presenti all'interno del terreno, allora è consentito l'inoltro della domanda per la rimozione dei fanghi, dei detriti e per la messa in sicurezza del terreno, ma non sarà riconosciuto il danno agli alberi distrutti.

- **Un cittadino che ha subito un danno in un terreno affittato a un'azienda agricola la quale, a seguito dell'alluvione, ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto. In questo caso quale ordinanza bisogna prendere in considerazione?**

L'ordinanza n. 14/2023 (famiglie) all'articolo 3, comma 1, lettera g) è specificato che è ammesso "*il ripristino dei terreni non pertinenziali e non adibiti ad attività sociali, economiche e produttive, danneggiati, con particolare riferimento alla rimozione di fango e detriti, nel rispetto delle norme di carattere ambientale. In tal caso, la domanda di contributo è presentata dal proprietario*".

- **Se un cittadino ha eseguito dei lavori con regolare fattura e poi scopre che i prezziari di riferimento sono molto più bassi può chiedere il rimborso per l'intero valore della fattura?**

Sono rimborsabili solo i valori stabiliti dal prezzario.

- **Se un cittadino all'interno della propria abitazione ha le pareti danneggiate dall'evento alluvionale riportanti decorazioni di pregio, può chiedere il rifacimento delle stesse?**

No, sarà erogato il contributo per la ritinteggiatura della parete.

- **Se un cittadino ha affittato un locale ad uso commerciale e, a seguito dell'alluvione, il locale è rimasto danneggiato e sfitto, a quale ordinanza bisogna far riferimento?**

Trattasi di un caso particolare. Si deve fare riferimento all'ordinanza n. 14/2023 (famiglie). In tal caso, il locale sarà considerato come singola unità immobiliare.

- **Se un cittadino fa presentare la propria domanda da un'azienda che fornisce servizi di consulenza a chi andranno i soldi?**

Il beneficiario può avvalersi di un procuratore speciale. Il contributo sarà erogato solo ed esclusivamente al beneficiario.

- **Un cittadino che ha già eseguito i lavori di ripristino e ha anche le fatture, ma non ha verificato che l'impresa che ha eseguito i lavori fosse iscritta nelle white list che deve fare?**

I lavori già eseguiti e fatturati, alla data di emanazione delle ordinanze, possono essere inseriti nella domanda e, in tal caso, non è necessario il controllo.

- **Se un cittadino, a seguito dell'alluvione, ha avuto danni in casa fino all'altezza di 90 cm, nel rifare la tinteggiatura deve attenersi fino ai 90 cm danneggiati o è possibile rifare tutta la parete?**

Nel caso della parete interna è ammessa tutta la tinteggiatura della parete stessa.

- **Se un condominio, a seguito dell'alluvione, ha avuto danni alla facciata esterna ad esempio fino all'altezza di 4 m, nel rifare la tinteggiatura deve limitarsi ai 4 m danneggiati o è possibile rifare tutta la facciata del palazzo?**

Nel caso della facciata del palazzo, è ammesso il contributo per la tinteggiatura limitatamente alla parte danneggiata.

- **Se un cittadino a seguito dell'alluvione ha subito danni in casa, ma la configurazione dell'appartamento nel tempo è stata modificata senza chiedere la sanatoria può presentare la domanda?**

Non può presentare la domanda se, alla data della presentazione della domanda stessa, non siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria.

- **Se un cittadino abita in un condominio dove alcuni inquilini hanno gli appartamenti non conformi può chiedere il contributo?**

Se l'appartamento in questione è conforme, allora il cittadino può fare la domanda, i restanti appartamenti "non conformi" devono regolarizzare i relativi titoli abilitativi, in sanatoria, prima di presentare la domanda.

- **È possibile prevedere per pratiche il cui valore è inferiore a 10.000 euro l'invio della documentazione regolarmente fatturata senza produrre la perizia asseverata?**

La risposta è no, perché la perizia asseverata e il nesso di causalità sono due elementi cardine previsti dalla norma. Non è ammessa l'autocertificazione del danno.

- **Se un cittadino a seguito dell'alluvione ha subito un danno alla propria autorimessa e al suo giardino per colpa di un terreno pubblico franato, cosa deve fare?**

Bisognerà, per prima cosa, mettere in sicurezza la parete, poi si dovrà provvedere alla rimozione del terreno in esubero dal giardino e, successivamente, si provvederà alla sistemazione dell'autorimessa. La messa in sicurezza sul suolo pubblico è competenza dell'Ente/istituzione responsabile.

- **Il contratto di affitto o comodato sottoscritto prima della data dell'evento alluvionale, ma registrato dopo l'evento stesso, comunque prima di presentare la domanda, è valido ai fini della richiesta di contributo?**

Bisogna distinguere l'affitto dal comodato.

- In caso di affitto, il requisito è assolto se il contratto di affitto è stato sottoscritto anteriormente al 1° maggio 2023 e registrato entro i termini di legge (30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore).
 - In caso di comodato, che deve essere redatto in forma scritta, il requisito è assolto se è stato sottoscritto anteriormente al 1° maggio 2023 e registrato entro 30 giorni dalla data dell'atto.
- **In caso di interventi di ristrutturazione e ripristino delle parti esterne degli edifici, ammalorati dagli eventi alluvionali, è possibile ricevere il contributo per l'implementazione di un "cappotto termico" non già presente all'atto degli eventi alluvionali?**

Il Commissario straordinario eroga contributi per ripristinare e riparare i danni causati dagli eventi alluvionali. Nelle attività di ripristino e di riparazione dai danni, non possono essere oggetto di contributo le migliorie che non siano legate agli adeguamenti normativi attinenti alla sicurezza o agli aspetti igienico-sanitari, nonché le eventuali installazioni di impianti non presenti all'atto degli eventi alluvionali. A titolo esemplificativo, è ammessa a contributo la sostituzione di una centrale termica non riparabile con una a norma. Interventi aggiuntivi, quali un "cappotto termico" non già presente all'atto degli eventi alluvionali, non sono ammessi a contributo.

- **Le seconde case di proprietà ad uso abitativo, che hanno subito danni da alluvione o da frane, sono ammesse ai contributi?**

Tutti i proprietari possessori di case, oltre quella di residenza, adibite ad uso abitativo, possono presentare domanda di contributo per ogni loro singola unità immobiliare laddove, nella perizia, sia dichiarato il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento alluvionale.

- **Il proprietario di una villetta indipendente legittima con affiancata tettoia abusiva può chiedere il contributo solo sulla parte legittima?**

No. L'ordinanza n. 14/2023 stabilisce che possono presentare domanda tutti i beneficiari che, alla data della presentazione della domanda di contributo, siano in possesso dei legittimi titoli abilitativi per l'intero immobile. Sono fatti salvi i fabbricati, e relative pertinenze, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, salvo che, alla data della domanda, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi

- **Alcune lavorazioni per il ripristino di immobili danneggiati non sono sempre rinvenute né su prezziario regionale, né su prezziari di Enti locali. Per queste lavorazioni, è lecito ricorrere ad altri prezziari (come ad esempio il DEI per le manutenzioni edilizie)?**

Il tecnico, in fase di redazione di computo metrico estimativo da allegare alla perizia, se non rinviene alcun riferimento alle voci di lavorazioni sui prezziari regionali, deve redigere un'analisi dei prezzi, tenendo conto del materiale edile, della manodopera e dell'utile impresa.

- **Sono proprietario di unità immobiliare, ho effettuato la domanda per il primo contributo dei € 5.000 ed entro fine anno venderò casa. L'ulteriore contributo eccedente i € 5.000 potrà essere richiesto dal nuovo proprietario oppure la domanda potrà essere "trasferita"?**

La domanda può essere presentata solo dal proprietario dell'immobile all'atto dell'evento alluvionale, che dovrà attestare il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento alluvionale. La domanda non può essere trasferita tra venditore e acquirente.

- **Sono risarcibili i manufatti esterni l'abitazione ma interni alla proprietà quali recinzioni, pensiline d'ingresso, cassette in legno per attrezzi?**

I manufatti sopra descritti non rientrano nelle casistiche di interventi a contributo.

- **I beni mobili registrati (ad esempio automobile non riparabile) da indicare in perizia, si quantifica il valore dell'auto danneggiata o di un'auto simile?**

Questa domanda apre due scenari:

- se i beni mobili registrati sono di proprietà di un'attività produttiva, possono essere inclusi nella perizia asseverata (attestando il nesso di causalità tra il danno subito e l'evento alluvionale). Per la richiesta di contributo, il valore si identifica comparando il bene danneggiato con uno di pari modello e caratteristiche;
- se i beni mobili registrati quali auto, moto o barche sono di proprietà di un privato cittadino, al momento non sono previsti contributi erogati dal Commissario straordinario. Per tale fattispecie verificare il bando pubblicato dalla Regione Emilia Romagna (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2023/bandoveicolialluvionati>)

- **Se un condominio ha subito danni all'impianto antincendio, può fare richiesta di contributi?**

L'amministratore di condominio può presentare domanda per richiedere il contributo per gli interventi sugli impianti già presenti e danneggiati a causa dell'evento alluvionale.

Per tali ripristini, alla domanda si dovrà allegare apposito verbale di assemblea condominiale ed

esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante (nella sua interezza), a conclusione dei lavori che dovranno essere debitamente documentati.

- **La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'articolo 555 del Codice di Procedura Civile?**

La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'articolo 555 del Codice di Procedura Civile, purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'articolo 2693 del Codice Civile prima della data degli eventi del 1° maggio 2023.

- **Un cittadino che ha subito danni inferiori a € 5.000 può presentare la domanda in aderenza all'OCDPC 999/23 (senza allegare la perizia) o è obbligato a presentare la domanda in base all'ordinanza 14/2023 e pertanto allegare la perizia?**

L'ordinanza n. 14/2023 non ha abolito l'OCDPC n. 999/23 e, pertanto, è possibile presentare la domanda per il contributo di immediato sostegno agli uffici competenti come previsto dall'OCDPC 999/23 con modello allegato A1 senza allegare la perizia asseverata.

Laddove, invece, si dovesse presentare la domanda ai sensi dell'ordinanza n. 14/2023 (tramite piattaforma informatica all'uopo predisposta) si dovrà sempre allegare la perizia asseverata per essa prevista. Non è possibile presentare domanda ai sensi dell'ordinanza n. 14/2023 allegando altre perizie che non siano quelle per essa previste.

- **Un privato che ha acquistato un immobile successivamente alla data dell'alluvione, può presentare domanda se l'ex proprietario non lo ha fatto?**

Il nuovo proprietario può chiedere il contributo se proprietario della unità immobiliare alla data dell'evento. Il contributo può essere richiesto secondo le modalità e i criteri presenti nell'ord. 14/2023.

- **Un cittadino può utilizzare la perizia asseverata prevista dall'OCDPC 999/23 per presentare la domanda ai sensi dell'Ordinanza 14/2023?**

NO. Per presentare la domanda ai sensi dell'Ordinanza 14/2023 è obbligatorio utilizzare lo schema della perizia allegata all'ordinanza 14/2023 poiché molte sezioni sono state informatizzate in piattaforma e, pertanto, non sono coincidenti con lo schema previsto dalla perizia allegata all'OCDPC 999/23.

- **Coloro che non hanno scattato foto durante i giorni dell'alluvione per attestare i danni subiti, ma, nel frattempo, a spese proprie, hanno già ripristinato l'immobile, come possono giustificare il nesso di causalità? È possibile far riferimento alla zonizzazione comunale delle aree alluvionate?**

Non è previsto il riconoscimento del contributo sulla base di autodichiarazioni. Il perito dovrà avere tutti gli elementi per asseverare il danno, unitamente al nesso di causalità con l'evento alluvionale.

ATTIVITÀ AFFERENTI ALLE FAMIGLIE ED ALLE IMPRESE (ORD. 11 E 14)

- **Chi può fare la domanda per la richiesta dei contributi per il ripristino di un terreno agricolo (di un soggetto privato) che, alla data dell'evento alluvionale, risultava affittato/dato in comodato d'uso ad un'azienda produttiva che non ha interesse a ripristinare i danni o a continuare l'attività?**

Questa domanda apre due scenari:

In base all'ordinanza n. 11/2023 art. 3 comma 1 lettere n) oppure s) in relazione al danno subito, la

domanda dovrà essere presentata dalla ditta che esercita la propria attività lavorativa sui terreni locati, a condizione che tali interventi siano certificati come funzionali per la ripresa dell'attività; se la ditta non è intenzionata a continuare l'attività produttiva e lascia la proprietà, la domanda dovrà essere presentata dal proprietario del terreno per la rimozione dei fanghi e la rimessa in sicurezza, come da ordinanza n. 14/2023, articolo 3 comma 1, lettere f) oppure g), in relazione al danno subito.

OPERE EDILI IN EDILIZIA LIBERA

- **Nella domanda di contributo è obbligatorio allegare il progetto degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, ma lo è anche per interventi in edilizia libera?**

Per i lavori in edilizia libera, al fine della congruità del contributo richiesto, il progetto da presentare è definito come la sommatoria della documentazione comprovante il danno subito e la sua entità (per es. piantina quotata con ubicazione dei beni mobili strumentali, metrature delle murature danneggiate, relazione sintetica descrittiva del danno, computo metrico estimativo, etc.).

- **Come comportarsi in merito ai lavori in edilizia libera?**

Per i lavori in edilizia libera, a prescindere dall'importo, non è obbligatoria la presentazione di alcun titolo edilizio come da normativa vigente.

- **La percentuale prevista dall'articolo 3 (spese ammissibili) per le prestazioni professionali, consulenze, direzione lavori, sicurezza viene riconosciuta anche per le attività di edilizia libera?**

Le attività di edilizia libera di interesse in questo tipo di calamità sono, generalmente, attività di manutenzione ordinaria, per le quali non risultano essere necessarie le prestazioni professionali di consulenza, direzione lavori ecc.

- **Nella Faq 19 secondo rilascio si definisce:**

“Le attività di edilizia libera di interesse in questo tipo di calamità sono, generalmente, attività di manutenzione ordinaria, per le quali non risultano essere necessarie le prestazioni professionali di consulenza, direzione lavori ecc” Si ritiene che anche per queste tipologie di intervento, che comunque prevedono la redazione della perizia, debbano essere ammissibili le spese per prestazioni professionali.

Premesso che le ordinanze prevedono che alla domanda di contributo venga allegata una perizia asseverata/giurata, scheda di rilevazione danni e il progetto degli interventi proposti, le spese per l'esecuzione di tali attività sono riconosciute anche nell'ambito dell'edilizia libera secondo le percentuali di seguito riportate a seconda dell'ordinanza di riferimento per l'istanza di contributo.

All'art. 3 comma 7 punto 2 dell'ordinanza 11/23: *“Perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (duemilioni/01) euro;”*

All'art. 3 comma 8 lettera d dell'ordinanza 14/23: *“perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni su immobili, strutture, impianti e beni mobili non registrati: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 20.000,00 (ventimila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 20.000,01 (ventimila/01) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) ed euro 100.000,00 (centomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 100.000,01 (centomila/01);”*

- **Per i lavori in edilizia libera che obbligo ha il perito?**

Per gli interventi di ripristino in edilizia libera, il cui importo complessivo non sia superiore a euro 30.000,00 (famiglie) e 40.000 (attività produttive), il perito poiché non dovrà dichiarare lo stato legittimo dell'immobile, non dovrà barrare la casella presente all'interno dell'Allegato 3 Sezione 3 dove espressamente si dichiara che *“l'unità immobiliare è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni di legge (urbanistiche ed edilizie).* Invece, colui il quale presenta la domanda di contributo dovrà compilare quanto riportato all'interno dell'Allegato 1, Sezione 8, comma 10, dell'ordinanza n. 11/2023.

PIATTAFORMA SFINGE

- **Sfinge non accetta nel campo dei vani dell'immobile la selezione di un valore decimale, bensì solo numeri interi. Nelle visure spesso si trova anche un valore decimale, avendo alcuni vani consistenza differente dall'intero. Come si deve procedere?**

Il problema è stato risolto, è possibile inserire anche il numero decimale.

- **In sede di prima registrazione al portale SFINGE, per poter chiedere il contributo, c'è l'obbligo di indicare una PEC; non essendo i privati sottoposti all'obbligo di avere un indirizzo certificato, si chiede se quest'ultimi possano indicare una mail ordinaria.**

E' obbligatorio indicare un indirizzo PEC, qualora il soggetto beneficiario non possieda una pec, l'istanza di contributo può essere presentata dal tecnico incaricato allegando la procura speciale di cui all'Allegato 6: "procura speciale per la trasmissione della domanda di contributo, documenti e comunicazioni".

- **La tempistica indicata di 30 giorni per l'esame istruttorio del cd "primo livello", a meno della tempistica per le eventuali integrazioni, è da intendersi perentoria o ordinatoria?**

La tempistica è da intendersi ordinatoria.-

AMBITO DI APPLICAZIONE

- **L'ambito di applicazione delle misure di emergenza e la richiesta di contributi per il sostegno alla popolazione possono essere ammessi per le abitazioni principali ubicate in un Comune della provincia di Bologna compreso nel DL 01/6/2023, ma situate al di fuori delle aree indicate da detto Comune nell'allegato 1 al DL (diverse abitazioni che hanno subito danni "in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche" del 17 maggio 2023)?**

Rientrano tutti i comuni delle 7 province: Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

- **I tempi di realizzazione degli interventi (18 mesi per le imprese – art. 12 co. 4 Ordinanza 11/2023 e 12 mesi per i privati – art. 10 co. 4 Ordinanza 14/2023) con possibilità di proroga con determina comunale, appaiono alquanto ristretti.**

La tempistica per la realizzazione degli interventi prevista dalle ordinanze può essere prorogata, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario.

- **È ammesso che le richieste di contributo vengano presentate direttamente alle unioni dei comuni e gestite dalle stesse.**

L'istanza di riconoscimento dei contributi è presentata dai soggetti legittimati tramite il portale SFINGE al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

CONTRIBUTI DI IMMEDIATO SOSTEGNO - CIS

- Un soggetto privato, residente in uno dei comuni ricompresi nei territori colpiti dall'alluvione, non ha richiesto il rimborso attraverso la procedura per la richiesta dei 3000 € + 2000 € e non ha, quindi, compilato e consegnato la modulistica. Il quesito è: può essere esperita la richiesta, con danno periziato, di rimborso secondo l'Ordinanza 14/2023 nonostante non abbia inoltrato la richiesta dei 5000 € attraverso la compilazione e consegna della modulistica predisposta?

Se un cittadino non ha presentato la domanda per il CIS e intende presentare direttamente la domanda su piattaforma SFINGE secondo l'Ordinanza 14/2023 lo può fare.

- Alcuni clienti, dopo averlo richiesto, hanno già ottenuto l'accredito dei 750,00 € di anticipo come rimborso forfettario per la perizia asseverata, nell'ambito della prima tranches di rimborso danno di 5.000,00 €. Nell'Ordinanza 14/2023 sono indicati gli importi per le spettanze professionali per la perizia asseverata. Supponiamo che il danno sia di 15.000,00 € complessivi, con eccedenza di € 10.000,00 rispetto alla cifra già rimborsata di 5.000,00 €. Secondo l'Ordinanza 14/2023 le spettanze per il professionista si attestano al 4%, ossia 400 €, per la cifra eccedente i 5.000 €. In qualità di professionista quanto mi spetta?

a) il 4% su € 15.000,00 complessivo = 600,00 €;

b) il 4% su € 10.000,00 complessivo = 400,00 €;

c) il cliente mi deve i 750,00 € + il 4% sui € 10.000,00 eccedenti i 5.000,00 € rimborsati?

E, nei casi (a) oppure (b), i 750,00 € - 600,00 € = 150,00 €, ovvero i 750,00 € - 400,00 € = 250,00 €, il cliente deve restituirli?

I cittadini che hanno percepito dal CIS anche i € 750 per la perizia e presenteranno la domanda secondo l'ord. 14/2023, **dovranno restituire questa somma (€ 750) che verrà decurtata al momento dell'erogazione del contributo**. I cittadini che non presenteranno alcuna domanda secondo l'ord. 14/2023 dovranno comunque restituire la somma percepita dalla Protezione Civile (€ 750). Il professionista dovrà essere pagato per il lavoro svolto direttamente dal cittadino.

Inoltre:

I documenti richiesti consistono in scheda rilevazione dei danni, perizia tecnica e progetto degli interventi. On line è disponibile però solo un unico documento, definito schema di perizia, in cui sono già contenute sia la rilevazione dei danni che il progetto degli interventi. Ai fini di quanto richiesto per il rimborso è sufficiente caricare unicamente tale allegato o è obbligatorio predisporre ulteriori allegati separati per la rilevazione dei danni (di cui non esiste uno schema on-line) e per il progetto degli interventi?

Lo schema di perizia non rappresenta un modulo da compilare, bensì contiene i contenuti minimi sulla base dei quali deve essere elaborata la perizia. Tali contenuti devono essere sviluppati caso per caso in funzione del danno da asseverare e del contributo da richiedere. È inoltre possibile allegare e produrre ogni altro documento ritenuto necessario.

- I clienti si sono attivati sin da subito per il ripristino dei danni connessi all'alluvione, danni documentati tramite sopralluogo tecnico e foto. In casi come questi, nei quali quasi tutti gli interventi di ripristino sono stati eseguiti, la verifica di congruità dei prezzi sostenuti come deve essere fatta, considerando che rientrano tra di essi anche l'acquisto di elettrodomestici e/o mobili per i quali nei prezziari non esiste alcun tipo di riferimento?

I beni mobili possono essere periziati ma non è previsto alcun contributo alla data odierna.

- Se nei lavori di ripristino a chiudere sono presenti interventi per i quali nei prezziari non sono presenti voci adeguate, la rendicontazione deve essere fatta tramite l'analisi del prezzo? Diversamente quale il metodo da seguire?

L'ordinanza 14/2023 all'art. 8, c.4, lett. b), punto 3, stabilisce che il prezzario da utilizzare è quello regionale; per le voci di spesa non previste si possono utilizzare prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche e qualora non si riescano a riscontrare in tali prezziari voci adeguate si può ricorrere all'analisi dei prezzi.

- Nella richiesta di contributo di immediato sostegno (CIS) inoltrata ai Comuni, per danni fino all'importo di 5.000 Euro, il cittadino può inserire anche spese relative a beni mobili (acquisto o riparazione di elettrodomestici, arredamento, abbigliamento, stoviglie ecc.)?
Nella richiesta del CIS sono previste le spese per i beni mobili.

PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI

- Sono proprietaria di un negozio alluvionato in cui è presente da anni un'attività commerciale in affitto.
Dall'ordinanza si evince che deve essere l'impresa a fare la domanda. In qualità di proprietario, ho provveduto subito al ripristino del negozio (fatture per cartongesso, impianti, pittura ecc.). Queste fatture pagate sono intestate a me. La domanda è presentata dall'impresa che è in affitto, si allegano tutte le fatture (a loro nome per computer e mobilio, a mio nome quelle sopra citate). È richiesto solo l'IBAN dell'impresa. Anche le fatture intestate alla proprietà saranno rimborsate sul conto dell'impresa oppure affinché le fatture siano rimborsate devono essere tutte a nome dell'impresa che presenta la domanda?
Allo stato attuale le Ordinanze non prevedono questa fattispecie che sarà regolamentata in un momento successivo.

NOTIFICA SISTEMA INFORMATIVO COSTRUZIONI - SICO

- Opere oggetto di istanza assimilate a manutenzione ordinaria: non essendo da predisporre un titolo ed essendo tutti lavori diluiti nel tempo fatti da più artigiani (che hanno effettuato le fatture praticamente tutti nello stesso mese) c'è il rischio di non avere titolo ad alla richiesta di contributo per la assenza di Notifica Preliminare di avvio attività di cantiere?
L'avvio dei lavori deve essere preceduto, ove necessario, dalla trasmissione della Notifica Preliminare. All'atto del controllo di 2° livello, in caso di mancata trasmissione, ove dovuta, si comunicherà al Comune di appartenenza la pratica, e l'inadempienza verrà trattata come da normativa vigente.

APPLICAZIONE IVA

- Le attività economiche e/o produttive che provvedono al ripristino della unità immobiliare danneggiata che regime IVA sono tenute ad applicare? Rimane obbligo di applicare l'aliquota del 22% oppure può essere concessa la applicazione della aliquota ridotta al 10%?
Come da normativa vigente.

SPESE TECNICHE

- Spese tecniche indennizzabili (di cui all'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023): nei servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti sono ricomprese anche le competenze riconosciute alle associazioni di categoria per la predisposizione delle domande di indennizzo?
No. Tali spese non rientrano tra quelle strettamente connesse alla realizzazione dei progetti per la ripresa delle attività produttive di cui all'Articolo 3 comma 7.
- In caso di lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile, cosa comprendono gli importi parametrici?
Nei casi di demolizione e ricostruzione di immobili, così come attestato dalla perizia giurata del professionista incaricato, è previsto un costo convenzionale, quale valore massimo di contributo concedibile, ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico, articolato per classi di superficie, oltre IVA, se non recuperabile. Gli importi parametrici

sono 1.900 euro/mq fino a 200 mq, 1.650 euro/mq da 200,01 mq a 350 mq, 1.500 euro/mq oltre i 350,01 mq. Il costo convenzionale include il costo di costruzione, compresi gli impianti, le spese tecniche, i costi di perizia e di ogni altro adempimento dei professionisti ai fini dell'espletamento delle attività indicate nell'ordinanza n. 14/2023.

PERTINENZE

- **Chiarire la locuzione “funzionali” nella frase “pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all’abitazione/attività produttiva”.**

Il concetto di pertinenza è definito dall'art. 817 del codice civile che la definisce come una cosa il cui scopo è di essere al servizio o fungere da ornamento in maniera durevole ad un'altra cosa che viene definita principale, di conseguenza, con il termine pertinenza si indicano tutti quei beni strumentali dell'abitazione principale/attività produttiva come, ad esempio, nel caso delle abitazioni garage, cantina; mentre nel caso delle attività produttive rimesse, scuderie, magazzini, depositi ecc.

Per essere definita tale si deve stabilire un vincolo pertinenziale tra cosa principale e accessoria, ovvero stabilisca che le due cose siano funzionali l'una all'altra. La pertinenza e l'immobile principale non occorre che siano collegati fisicamente e strutturalmente, possono anche essere collocati a distanza poiché il legame è esclusivamente di tipo economico e funzionale.

Dal punto di vista urbanistico, quindi, le pertinenze sono tutti i beni immobiliari accessori per i quali è stato stabilito dal proprietario un vincolo pertinenziale durevole con l'abitazione principale, rispetto alla quale le pertinenze risultano funzionali. La pertinenza di un'abitazione principale, in conclusione è un'opera priva di una propria destinazione autonoma la cui funzionalità si esaurisce nel rapporto con l'edificio principale. Questa definizione di pertinenza e il significato catastale del termine, dunque, si trovano a coincidere. Dal punto di vista catastale le pertinenze possono essere suddivise in tre categorie catastali:

- Categoria C/2 (cantine, depositi, magazzini)
- Categoria C/6 (garage, posti auto, rimesse, scuderie, stalle)
- Categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte)

Le pertinenze di un'abitazione principale necessitano di essere regolarmente accatastate in quanto costituiscono parte integrante dell'immobile principale e come tali è necessario iscrivere nei registri immobiliari nella categoria catastale di riferimento.

TRACCIABILITÀ FINANZIARIA - BONIFICI – DETRAZIONI FISCALI - CUP

- **Un'impresa alluvionata ha sostenuto alcune spese relative al risparmio energetico per le quali può portarsi in detrazione il 65% di quanto sostenuto in dieci rate annuali e pertanto ha effettuato i pagamenti con bonifici cosiddetti “parlanti” e non ordinari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulle spese per risparmio energetico. Il rimanente 35% di quanto sostenuto può essere richiesto, insieme alle altre spese, tramite la piattaforma Sfinge per ottenere l'erogazione del contributo?**

Le detrazioni fiscali relative a “bonus” possono essere cumulate con il contributo fino al 100% del danno ammesso. Pertanto, va dichiarata la tipologia di “bonus” e nei limiti del 100% del danno ammesso si potrà richiedere la differenza.

- **Un privato ha subito gravi danni a causa dell'alluvione e tutti i lavori effettuati e pagati sono stati eseguiti in regime di lavori di straordinaria manutenzione con una C.I.L.A. aperta nel Comune di appartenenza. Si precisa che i bonifici eseguiti sono stati quelli per le detrazioni fiscali, i bonifici cosiddetti “parlanti”. Possono essere allegati nella domanda per la richiesta del contributo?**

Nel caso di lavorazioni effettuate si possono allegare i bonifici già eseguiti, in sede di istanza di contributo andrà attestato quanto previsto dall'art. 8, c. 4, lett. b), punto 4 con riferimento all'OC 14/2023 e dall'art. 9, c. 3, lett. b), punto 5 dell'OC 11/2023. Le detrazioni fiscali relative a “bonus” possono essere cumulate con il contributo fino al 100% del danno ammesso. Al fine di richiedere la

differenza tra la detrazione ed il contributo occorre dichiarare la spesa oggetto di detrazione, la tipologia di detrazione richiesta nonché l'importo della stessa, con allegate le fatture ed i relativi bonifici effettuati i quali devono contenere la causale della detrazione richiesta.

- **Un privato sostiene spese per sostituzione di una caldaia a condensazione ed infissi danneggiati da alluvione, interventi che possono essere detratti con bonus fiscali. Si può oltre ai bonus richiedere, in concomitanza il contributo per l'alluvione?**

Le detrazioni fiscali relative a "bonus" possono essere cumulate con il contributo fino al 100% del danno ammesso. Al fine di richiedere la differenza tra la detrazione ed il contributo occorre dichiarare la spesa oggetto di detrazione, la tipologia di detrazione richiesta nonché l'importo della stessa, con allegate le fatture ed i relativi bonifici effettuati i quali devono contenere la causale della detrazione richiesta.

- **Un professionista, a seguito dell'alluvione, ha riportato dei danni al proprio ufficio e ha già effettuato alcuni interventi tra cui l'acquisto delle piastrelle per il rifacimento del pavimento e l'installazione di una nuova caldaia. In entrambi i casi è stato pagato con bonifico per detrazioni fiscali per poter almeno accedere al bonus del 65% per la caldaia e a quello del 50% per il pavimento. Nel caso della caldaia ha anche inviato la relativa pratica ENEA per il 65% (essendo da inviare entro 90 giorni dall'installazione). In entrambi i casi ha le fatture con tutti i dettagli.**

Premesso quanto sopra, queste spese possono essere riportate al 100% su Sfinge e successivamente non verranno inserite nella presentazione dei redditi? (anche se pagate con bonifico per detrazione fiscale e fatta la comunicazione ENEA).

Le detrazioni fiscali relative a "bonus" possono essere cumulate con il contributo fino al 100% del danno ammesso. Al fine di richiedere la differenza tra la detrazione ed il contributo occorre dichiarare la spesa oggetto di detrazione, la tipologia di detrazione richiesta nonché l'importo della stessa, con allegate le fatture ed i relativi bonifici effettuati i quali devono contenere la causale della detrazione richiesta.

- **L'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile è sempre obbligatoria?**

L'Ordinanza 11/2023 art. 6 comma 3 dispone che nei contratti stipulati dall'impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti per effetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria. Nel caso di interventi già realizzati alla data di emanazione della prefata ordinanza il pagamento delle fatture emesse deve avvenire a mezzo bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la piena tracciabilità.

- **Con quali mezzi possono essere effettuati i pagamenti delle spese effettuate e rendicontate?**

I pagamenti relativi agli interventi devono essere effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità (articolo 13).

- **Si chiedono delucidazioni in merito ai 2 obblighi prescritti dai commi 3 e 4 dell'art. 6 dell'ordinanza 11/2023 e che determinano l'inammissibilità delle domande in caso di loro insussistenza: in particolare in caso di fatture già emesse e non riportanti la dicitura di tracciabilità, deve essere richiesta nota di accredito e successiva emissione della fattura?**

Sono rimborsate le spese che riportano la tracciabilità finanziaria, le spese in contanti o che non riportano la tracciabilità non possono essere rimborsate

Le spese sono rimborsabili solo se le relative fatture sono pagate con mezzi di pagamento che ne consentano la tracciabilità (bonifico bancario o postale, assegno bancario o circolare, ricevuta bancaria ecc)

- Si chiedono delucidazioni in merito ai 2 obblighi prescritti dai comma 3 e 4 dell'articolo 6 dell'ordinanza 11/2023 e che determinano l'inammissibilità delle domande in caso di loro insussistenza: essendo entrambi gli obblighi di "tracciabilità finanziaria" e "White list" afferenti in generale agli incarichi affidati a seguito di Bandi di Gara pubblici, si chiede come sia possibile renderli obbligatori anche tra rapporti "privati" di incarico tramite Contratto tra Azienda committente ed Azienda appaltatrice.

Trattandosi di finanziamenti pubblici il DL 61/2023 così come modificato dalla L. 100/2023 ha previsto il rispetto della legislazione vigente in materia di tracciabilità finanziaria, in merito alle ditte che hanno l'obbligo di iscrizione alle white list si rimanda alla legislazione nazionale in materia di antimafia, in particolare la L. n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successivo DPCM del 18 aprile 2013, come modificato dal DPCM 24 novembre 2016. L'articolo 1 comma 53 della L. 190/2012 individua le imprese per le quali vige l'obbligo di iscrizione alle white list, fatti salvi i casi di lavori già realizzati come specificato all'articolo 10, comma 3, lettera c) dell'Ordinanza Commissariale 11/2023. In mancanza di iscrizione alla white list le lavorazioni effettuate possono essere oggetto di contributo.

- In merito poi all'obbligo prescritto dal comma 3 del succitato articolo, in caso di Fatture già emesse e non riportanti la dicitura di tracciabilità, deve essere richiesta nota di accredito e successiva emissione della Fattura?

Nel caso di fatture emesse e pagate successivamente alla concessione del contributo, nella documentazione a saldo dovrà essere allegata la prevista dichiarazione sulla tracciabilità rilasciata dall'impresa cui sono stati affidati i lavori. Per fatture emesse e pagate prima delle uscite delle ordinanze commissariali è consentita la presentazione dei bonifici ordinari attestante le spese sostenute, e nella documentazione da presentare per la concessione dei contributi da parte del commissario dovrà essere allegata una dichiarazione da parte del privato richiedente (impresa o cittadino), nella quale specifica, "impresa affidataria dei lavori, IBAN dell'impresa sul quale è stato effettuato il pagamento, legale rappresentate dell'impresa.

- Un cittadino che ha già svolto i lavori e ha anche pagato le relative fatture, ma non aveva il CUP (codice unico di progetto) cosa dovrà fare?

Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare: il codice CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione.

Comunque, non sono riconosciuti contributi per pagamenti in contanti.

- Quando è necessario riportare il CUP nei bonifici attestanti il titolo di spesa?

Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare:

1. il codice CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
2. per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione.

Non sono riconosciuti contributi per pagamenti effettuati in contanti o comunque pagamenti che non garantiscano la tracciabilità.

Si specifica che è onere del Commissario rilasciare un CUP per ogni domanda ammessa a contributo, che sarà reso noto al beneficiario in sede di concessione del contributo. Il CUP assegnato al progetto sarà riportato sul provvedimento di concessione e sui bonifici con cui i contributi saranno erogati in favore del beneficiario.

VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ

- Si chiede di chiarire cosa si intenda per verifica dell'“inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta”. Ad esempio, un edificio legittimo in fascia di rispetto stradale può accedere al contributo o deve essere escluso?

Gli edifici legittimi (già esistenti) che si trovano attualmente in fascia di inedificabilità hanno diritto al contributo.

PERIZIA

- Nella verifica di II livello è stato richiesto un'integrazione sulla perizia asseverata, anche se è stata compilata in tutti i campi come il modello in allegato 3. Perché?

Ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 o 14/2003 il perito deve presentare una perizia asseverata redatta secondo il modello in allegato n. 3. **Essendo uno schema di perizia semplificata**, il perito deve chiarire in maniera approfondita tutte le informazioni necessarie a capire i danni causati dall'alluvione e quali interventi necessari per cui si richiede il contributo.